

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(322) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente comma vedi il [comma 6 dell'art. 4-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347](#), come modificato dall'[art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 101** (*Domande tardive di crediti*) <sup>(323)</sup> <sup>(326)</sup>

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. <sup>(325)</sup>

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'[articolo 95](#). Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli da 93 a 99](#). <sup>(324)</sup>

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'[articolo 112](#). Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

---

(323) Articolo così sostituito dall'[art. 86, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(324) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(325) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. h\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(326) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 102** (*Previsione di insufficiente realizzo*) <sup>(327)</sup> <sup>(331)</sup>

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. <sup>(328)</sup>

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. <sup>(329)</sup>

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli [articoli 93 e 101](#), i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito. <sup>(330)</sup>

---

(327) Articolo così sostituito dall'[art. 87, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(328) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(329) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(330) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. i\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(331) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 103** *(Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione)* <sup>(332)</sup> <sup>(334)</sup>

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto

nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'[articolo 95](#), può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile. <sup>(333)</sup>

---

(332) Articolo così sostituito dall'[art. 88, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(333) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(334) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo VI

### DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO <sup>(335)</sup>

#### Sezione I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 104** (*Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito*) <sup>(336)</sup> <sup>(337)</sup>

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può

disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'[articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#). <sup>(338)</sup>

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'[articolo 111](#), primo comma, n. 1)

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del

## titolo II.

---

(335) Rubrica così sostituita dall'[art. 89, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO".

(336) Articolo così sostituito dall'[art. 90, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(337) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(338) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, lett. a\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

---

### **Art. 104-bis** (*Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda*) <sup>(339)</sup> <sup>(340)</sup>

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'[articolo 104-ter](#) su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'[articolo 107](#), sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli

occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'[articolo 111](#), primo comma, n. 1). <sup>(342)</sup>

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. <sup>(341)</sup>

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.

---

(339) Articolo inserito dall'[art. 91, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(340) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(341) Vedi, anche, l' [art. 4, comma 4-quater, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 febbraio 2004, n. 39](#), come sostituito dall' [art. 1, comma 4, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2015, n. 20](#) e l' [art. 1, commi 2 e 5, D.L. 9 giugno 2016, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° agosto 2016, n. 151](#).

(342) Vedi, anche, l' [art. 1, commi 2 e 5, D.L. 9 giugno 2016, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° agosto 2016, n. 151](#).

---

### **Art. 104-ter** (*Programma di liquidazione*) <sup>(343)</sup> <sup>(352)</sup>

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. <sup>(347)</sup>

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:

- a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell' [articolo 104](#), ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'[articolo 104-bis](#);
- b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
- c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
- d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
- e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; <sup>(344)</sup>

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo <sup>(348)</sup>.

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. <sup>(349)</sup>

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo. <sup>(350)</sup>

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato. <sup>(345)</sup>

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'[articolo 51](#), possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. <sup>(346)</sup>

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca

del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma. <sup>(351)</sup>

---

(343) Articolo inserito dall'[art. 91, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(344) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(345) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(346) Comma inserito dall'[art. 7, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(347) Comma sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(348) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(349) Comma inserito dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(350) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. d\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(351) Comma aggiunto dall' [art. 6, comma 1, lett. e\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 3 del medesimo D.L. n. 83/2015](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' [art. 6, comma 1, lett. c\), D.L. 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 giugno 2016, n. 119](#).

(352) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Sezione II

### DELLA VENDITA DEI BENI <sup>(353)</sup>

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 105** *(Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco)* <sup>(354)</sup> <sup>(355)</sup>

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'[articolo 107](#), in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

---

(353) Sezione inserita dall'[art. 7, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il medesimo [art. 7, commi 3 e 5, D.Lgs. 169/2007](#), ha soppresso l'originaria Sezione II - DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI, che conteneva l'art. 106 e l'originaria Sezione III - DELLA VENDITA

DEI BENI IMMOBILI che comprendeva gli artt. da 107 a 109.

(354) Articolo sostituito dall'[art. 92, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(355) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 106** (*Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere*) <sup>(357)</sup> <sup>(356)</sup> <sup>(358)</sup>

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

---

(356) Articolo così sostituito dall'[art. 93, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(357) Rubrica così modificata dall'[art. 7, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(358) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

14/2019.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 107** *(Modalità delle vendite)* <sup>(359)</sup> <sup>(363)</sup>

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. <sup>(360)</sup>

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. <sup>(361)</sup>

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. <sup>(362)</sup>

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'[articolo 51](#).

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

---

(359) Articolo così sostituito dall'[art. 94, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(360) Comma sostituito dall'[art. 7, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall'[art. 11, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 23, commi 2 e 5 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(361) Comma inserito dall'[art. 7, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(362) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 6, lett. c\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(363) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 108** (*Poteri del giudice delegato*) <sup>(364)</sup> <sup>(366)</sup>

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'[articolo 107](#), impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. <sup>(365)</sup>

---

<sup>(364)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 95, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

<sup>(365)</sup> Comma così modificato dall'[art. 7, comma 7, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

<sup>(366)</sup> A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 108-bis** (*Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili*) <sup>(367)</sup> <sup>(368)</sup> <sup>(369)</sup>

[La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. ]

---

(367) Articolo abrogato dall'*art. 7, comma 8, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(368) Articolo inserito dall'*art. 96, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(369) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 108-ter** (*Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi*) <sup>(370)</sup> <sup>(371)</sup>

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

---

(370) Articolo inserito dall'*art. 96, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(371) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n.*

14/2019.

---

**Art. 109** (*Procedimento di distribuzione della somma ricavata*)  
(373)

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'[art. 39](#). Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione. (372)

---

(372) Comma così modificato dall'[art. 97, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(373) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo VII

### DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 110** (*Procedimento di ripartizione*) (374) (379)

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'[articolo 97](#) o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i

crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all' [articolo 51](#). Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98. [\(375\)](#)

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. [\(376\)](#)

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'[articolo 36](#). [\(377\)](#)

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che

decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate. <sup>(378)</sup>

---

(374) Articolo così sostituito dall'[art. 98, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(375) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, dall'[art. 6, comma 1, lett. c-bis\), n. 1\), D.L. 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 giugno 2016, n. 119](#).

(376) Comma modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e , successivamente, così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. l\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(377) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(378) Comma così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. c-bis\), n. 2\), D.L. 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 giugno 2016, n. 119](#).

(379) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

(commento di giurisprudenza)

**Art. 111** (*Ordine di distribuzione delle somme*) <sup>(383)</sup>

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; <sup>(380)</sup>
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). <sup>(381)</sup> <sup>(382)</sup>

---

(380) Numero così sostituito dall'[art. 99, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(381) Comma sostituito dall'[art. 99, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(382) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma, vedi l' [art. 11, comma 3-quater, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#). Peraltro, il citato [art. 11, comma 3-quater](#) è stato abrogato dall' [art. 22, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(383) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019](#),

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 111-bis** (*Disciplina dei crediti prededucibili*) <sup>(384)</sup> <sup>(388)</sup>

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'*articolo 25*; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'*articolo 26*.

[Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verifica dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101. <sup>(385)</sup> ]

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. <sup>(386)</sup>

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. <sup>(387)</sup>

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

---

(384) Articolo inserito dall'[art. 100, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(385) Comma abrogato dall'[art. 8, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(386) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(387) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 3, lett. c\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(388) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 111-ter** (*Conti speciali*) <sup>(389)</sup> <sup>(390)</sup>

La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e

dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

---

(389) Articolo inserito dall'[art. 100, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(390) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

#### **Art. 111-quater** (*Crediti assistiti da prelazione*) <sup>(391)</sup> <sup>(392)</sup>

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli [articoli 54 e 55](#), sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli [articoli 54 e 55](#), sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

---

(391) Articolo inserito dall'[art. 100, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(392) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 112** (*Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente*)  
[\(393\)](#) [\(394\)](#)

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

---

[\(393\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 101, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

[\(394\)](#) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 113** (*Ripartizioni parziali*) [\(395\)](#) [\(396\)](#)

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;

- 2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

---

(395) Articolo così sostituito dall'[art. 102, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(396) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 113-bis** (*Scioglimento delle ammissioni con riserva*) <sup>(397)</sup>  
(398)

Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

---

---

(397) Articolo inserito dall'[art. 103, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(398) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 114** (*Restituzione di somme riscosse*) <sup>(399)</sup> <sup>(400)</sup>

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

---

(399) Articolo così sostituito dall'[art. 104, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(400) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 115** (*Pagamento ai creditori*) <sup>(401)</sup> <sup>(403)</sup>

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai

creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. <sup>(402)</sup>

---

(401) Articolo così sostituito dall'[art. 105, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(402) Comma così modificato dall'[art. 8, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(403) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 116** (*Rendiconto del curatore*) <sup>(404)</sup> <sup>(407)</sup>

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i

creditori. <sup>(405)</sup>

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'[articolo 93, secondo comma](#). Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. <sup>(406)</sup>

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

---

(404) Articolo così sostituito dall'[art. 106, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(405) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. m\), n. 1\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(406) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. m\), n. 2\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(407) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 117** (*Ripartizione finale*) <sup>(408)</sup> <sup>(409)</sup>

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'[articolo 34](#). Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su

ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'[articolato 111](#) fra i soli richiedenti.

---

(408) Articolo così sostituito dall'[art. 107, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(409) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo VIII

### DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE

#### Sezione I

#### DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 118** *(Casi di chiusura)* <sup>(414)</sup>

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; <sup>(410)</sup>

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; <sup>(411)</sup>

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'[articolo 33](#). <sup>(412)</sup>

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'[articolo 147](#), salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato. <sup>(413)</sup>

---

(410) Numero così modificato dall'[art. 108, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(411) Numero così modificato dall'[art. 108, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(412) Numero così sostituito dall'[art. 108, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(413) Comma aggiunto dall'[art. 108, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e dall'[art. 7, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi [l'art. 23, comma 7 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(414) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 119** (*Decreto di chiusura*) <sup>(419)</sup> <sup>(420)</sup>

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'[art. 17](#).

Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'[articolo 118](#), primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. <sup>(415)</sup>

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'[articolo 26](#). Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla

notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all' [articolo 17](#) per ogni altro interessato. <sup>(417)</sup>

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. <sup>(418)</sup>

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. <sup>(416)</sup>

---

(415) Comma così sostituito dall'[art. 109, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(416) Comma aggiunto dall'[art. 109, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(417) Comma aggiunto dall'[art. 109, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(418) Comma inserito dall'[art. 9, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(419) La [Corte Costituzionale, con sentenza 7-23 luglio 2010, n. 279](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30 - Prima Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo nel testo anteriore alle modifiche apportate dal [decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5](#) e dal [decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169](#), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di

pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'[art. 17](#) della stessa [legge fallimentare](#), anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

(420) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 120** (*Effetti della chiusura*) <sup>(425)</sup>

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. <sup>(423)</sup>

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. <sup>(421)</sup>

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli [articoli 142](#) e seguenti. <sup>(422)</sup>

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. <sup>(422)</sup>

Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'[articolo 118](#), secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi. <sup>(424)</sup>

---

(421) Comma così sostituito dall'[art. 110, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(422) Comma aggiunto dall'[art. 110, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(423) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(424) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 7 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(425) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 121** *(Casi di riapertura del fallimento)* <sup>(429)</sup>

Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell'[articolo 118](#), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il Tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza: <sup>(426)</sup>

- 1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
- 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo

comma dell'[articolo 16](#), eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. <sup>(427)</sup>

La sentenza può essere reclamata a norma dell'[articolo 18](#). <sup>(428)</sup>

La sentenza è pubblicata a norma dell'[art. 17](#).

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

---

(426) Alinea così modificato dall'[art. 111, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(427) Numero così sostituito dall'[art. 111, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(428) Comma aggiunto dall'[art. 111, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(429) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 122** (*Concorso dei vecchi e nuovi creditori*) <sup>(431)</sup>

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro

dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. <sup>(430)</sup>

---

(430) Comma così sostituito dall'[art. 112, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(431) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 123** (*Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori*) <sup>(434)</sup>

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli [artt. 65, 67 e 67-bis](#), sono computati dalla data della sentenza di riapertura. <sup>(432)</sup>

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'[articolo 69](#), posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. <sup>(433)</sup>

---

(432) Comma così modificato dall'[art. 113, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(433) Comma così sostituito dall'[art. 113, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(434) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Sezione II

### DEL CONCORDATO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 124** (*Proposta di concordato*) <sup>(435)</sup> <sup>(439)</sup>

La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. <sup>(436)</sup>

La proposta può prevedere:

- a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
- b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
- c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. <sup>(437)</sup>

La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli [articoli 142](#) e seguenti in caso di esdebitazione. <sup>(438)</sup>

---

(435) Articolo così sostituito dall'[art. 114, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(436) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 5, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(437) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 5, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(438) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 5, lett. c\), nn. 1\) e 2\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(439) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019](#),

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 125** (*Esame della proposta e comunicazione ai creditori*)  
(440) (444)

La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'[articolo 31-bis](#), secondo comma. (441)

Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'[articolo 41](#), quarto comma. (443)

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all' [articolo 124](#), secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell' [articolo 124](#), terzo comma. <sup>(442)</sup>

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.

---

(440) Articolo così sostituito dall'[art. 115, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(441) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 6, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e successivamente, dall'[art. 17, comma 1, lett. n\), n. 1\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(442) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(443) Comma sostituito dall'[art. 9, comma 6, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'[art. 61, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e dall' [art. 17, comma 1, lett. n\), n. 2\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(444) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 126** (*Concordato nel caso di numerosi creditori*) <sup>(445)</sup> <sup>(446)</sup>

Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

---

(445) Articolo così sostituito dall'[art. 116, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(446) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 127** (*Voto nel concordato*) <sup>(447)</sup> <sup>(448)</sup>

Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'[articolo 97](#). In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori

ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'[articolo 124](#), terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.

I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

---

(447) Articolo così sostituito dall'[art. 117, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(448) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 128** (*Approvazione del concordato*) <sup>(449)</sup> <sup>(453)</sup>

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. <sup>(450)</sup>

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. <sup>(451)</sup>

Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell' [articolo 125](#), secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. <sup>(452)</sup>

---

<sup>(449)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 118, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

<sup>(450)</sup> L'[art. 9, comma 7, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), ha sostituito con il presente comma gli originari commi primo e secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

<sup>(451)</sup> Comma così modificato dall'[art. 9, comma 7, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(452) Comma aggiunto dall'[art. 61, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(453) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 129** (*Giudizio di omologazione*) <sup>(454)</sup> <sup>(456)</sup>

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'[articolo 17](#), fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. <sup>(455)</sup>

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'[articolo 26](#).

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non

soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' [articolo 128](#), se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'[articolo 17](#).

---

(454) Articolo sostituito dall'[art. 119, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 9, comma 8, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(455) Comma così sostituito dall' [art. 17, comma 1, lett. o\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(456) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 130** (*Efficacia del decreto*) <sup>(457)</sup> <sup>(458)</sup>

La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'[articolo 129](#).

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'[articolo 116](#) ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

---

(457) Articolo così sostituito dall'[art. 120, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(458) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 131 (Reclamo)** <sup>(459)</sup> <sup>(460)</sup>

Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

Esso deve contenere i requisiti prescritti dall' [articolo 18](#), secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla

comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede con decreto motivato.

Il decreto è pubblicato a norma dell' [articolo 17](#) e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

---

(459) Articolo sostituito dall'[art. 121, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 9, comma 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(460) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

14/2019.

---

**Art. 132** (*Intervento del pubblico ministero*) <sup>(461)</sup> <sup>(462)</sup>

[Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello. ]

---

(461) Articolo abrogato dall'[art. 122, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(462) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 133** (*Spese per omologazione*) <sup>(463)</sup> <sup>(465)</sup>

[Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

[Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91. <sup>(464)</sup> ] ]

---

(463) Articolo abrogato dall'[art. 122, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(464) Comma abrogato dall'[art. 299, comma 1, D.P.R. 30](#)

*maggio 2002, n. 115*, a decorrere dal 1° luglio 2002.

(465) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 134** (*Rendiconto del curatore*) <sup>(466)</sup> <sup>(467)</sup>

[Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116. ]

---

(466) Articolo abrogato dall'*art. 122, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(467) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 135** (*Effetti del concordato*) <sup>(468)</sup> <sup>(469)</sup>

Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

---

(468) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(469) Vedi, anche, l'[art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 136** (*Esecuzione del concordato*) <sup>(472)</sup>

Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. <sup>(470)</sup>

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. <sup>(471)</sup>

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'[art. 17](#). Le spese sono a carico del debitore.

---

(470) Comma così modificato dall'[art. 123, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(471) Comma così sostituito dall'[art. 123, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(472) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 137** (*Risoluzione del concordato*) <sup>(473)</sup> <sup>(474)</sup> <sup>(475)</sup>

Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

Si applicano le disposizioni dell' [articolo 15](#) in quanto compatibili.

Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

La sentenza è reclamabile ai sensi dell' [articolo 18](#).

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell' [articolo 124](#), non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

---

<sup>(473)</sup> Articolo sostituito dall'[art. 124, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Successivamente, il

presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 9, comma 10, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(474) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(475) La [Corte costituzionale, con ordinanza 27 settembre - 25 ottobre 2017, n. 222](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 44, Ediz. Straord., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, nel testo sostituito dall'[art. 9, comma 10, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169](#), sollevata in riferimento agli articoli 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 138** *(Annullamento del concordato)* <sup>(476)</sup> <sup>(477)</sup>

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell' [articolo 137](#).

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell' [articolo 18](#).

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

---

(476) Articolo modificato dall'[art. 125, comma 1, lett. a\), b\) e c\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 9, comma 11, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(477) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 139** (*Provvedimenti conseguenti alla riapertura*) <sup>(478)</sup> <sup>(479)</sup>

La sentenza che riapre la procedura a norma degli [articoli 137 e 138](#) provvede ai sensi dell'[articolo 121](#).

---

(478) Articolo così sostituito dall'[art. 126, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(479) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 140** (*Gli effetti della riapertura*) <sup>(480)</sup>

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli [artt. 122 e 123](#).

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

---

(480) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

#### **Art. 141** *(Nuova proposta di concordato)* <sup>(481)</sup> <sup>(482)</sup>

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

---

(481) Articolo così sostituito dall'[art. 127, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(482) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo IX

### DELLA ESDEBITAZIONE <sup>(483)</sup> <sup>(484)</sup>

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 142** (*Esdebitazione*) <sup>(485)</sup> <sup>(487)</sup> <sup>(488)</sup> <sup>(489)</sup>

Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'[articolo 48](#);

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio

dell'impresa; <sup>(486)</sup>

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

---

(483) Capo così sostituito dall'[art. 128, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica del presente capo era la seguente: "DELLA RIABILITAZIONE CIVILE".

(484) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), vedi l'[art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#).

(485) Articolo così sostituito dall'[art. 128, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha sostituito l'intero Capo IX, a decorrere dal 16 luglio 2006.

Successivamente, la [Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 febbraio 2008, n. 39](#) (Gazz. Uff. 5 marzo 2008, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo anteriore all'entrata in vigore del suddetto [D.Lgs. 5/2006](#), in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale.

(486) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(487) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), vedi l'[art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#).

(488) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019](#),

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(489) La *Corte costituzionale, con ordinanza 21-30 novembre 2007, n. 411* (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, come sostituito dall'*art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 143** (*Procedimento di esdebitazione*) <sup>(490)</sup> <sup>(491)</sup> <sup>(492)</sup> <sup>(494)</sup>

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'*articolo 142* e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. <sup>(493)</sup>

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'*articolo 26*.

---

(490) Articolo così sostituito dall'*art. 128, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, che ha sostituito l'intero Capo IX, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(491) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in

vigore del [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), vedi l'[art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#).

(492) La [Corte Costituzionale, con sentenza 19-30 maggio 2008, n. 181](#) (Gazz. Uff. 4 giugno 2008, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio.

(493) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. p\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(494) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 144** (*Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti*) <sup>(495) (497) (498)</sup>

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso,

l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. <sup>(496)</sup>

---

(495) Articolo così sostituito dall'[art. 128, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha sostituito l'intero Capo IX, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(496) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(497) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), vedi l'[art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#).

(498) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 145** (*Condanne penali che ostano alla riabilitazione*) <sup>(499)</sup>  
<sup>(500)</sup> <sup>(501)</sup>

[In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunciare sull'istanza fino all'esito del procedimento. ]

---

(499) Articolo abrogato dall'[art. 129, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio](#)

[2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(500) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), vedi l'[art. 19, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#).

(501) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo X

### DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 146** (*Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata*) <sup>(502)</sup> <sup>(503)</sup>

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

---

(502) Articolo così sostituito dall'[art. 130, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(503) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 147** (*Società con soci a responsabilità illimitata*) <sup>(504)</sup> <sup>(507)</sup>

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. <sup>(509)</sup>

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'[articolo 15](#).

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di

fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. <sup>(506)</sup> <sup>(508)</sup>

Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'[articolo 18](#). <sup>(505)</sup>

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'[articolo 22](#).

---

(504) Articolo così sostituito dall'[art. 131, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(505) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(506) La [Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 22 novembre-6 dicembre 2017, n. 255](#) (Gazz. Uff. 13 dicembre 2017, n. 50, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost.

(507) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(508) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 276 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 13 - 29 gennaio 2016, n. 15 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2016, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, sollevata in riferimento

agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

(509) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 febbraio-3 marzo 2016, n. 46* (Gazz. Uff. 9 marzo 2016, n. 10, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 148** (*Fallimento della società e dei soci*) <sup>(510)</sup> <sup>(511)</sup>

Nei casi previsti dall'*articolo 147*, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

---

(510) Articolo così sostituito dall'[art. 132, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(511) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 149** (*Fallimento dei soci*) <sup>(512)</sup>

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

---

(512) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 150** (*Versamenti dei soci a responsabilità limitata*) <sup>(514)</sup>

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti,

quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile. <sup>(513)</sup>

---

(513) Comma aggiunto dall'*art. 133, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(514) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 151** (*Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria*) <sup>(515)</sup> <sup>(516)</sup>

Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

---

(515) Articolo così sostituito dall'*art. 134, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(516) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 152** (*Proposta di concordato*) <sup>(519)</sup>

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. <sup>(517)</sup>

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile. <sup>(518)</sup>

---

(517) Comma così sostituito dall'*art. 135, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(518) Comma aggiunto dall'*art. 135, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(519) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 153** (*Effetti del concordato della società*) <sup>(522)</sup>

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. <sup>(520)</sup>

Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'[articolo 26](#). <sup>(521)</sup>

---

(520) Comma così modificato dall'[art. 136, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(521) Comma così sostituito dall'[art. 136, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(522) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## **Art. 154** (*Concordato particolare del socio*) <sup>(523)</sup>

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

---

(523) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## **Capo XI**

## DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

(524)

**Art. 155** (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*) (525) (526)

Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede a norma dell'[articolo 107](#) alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.

---

(524) Rubrica così sostituita dall'[art. 137, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO".

(525) Articolo modificato dalla [L. 20 ottobre 1952, n. 1375](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 138, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(526) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 156** (*Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza*) <sup>(527)</sup> <sup>(528)</sup>

Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.

Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'[articolo 146](#).

---

(527) Articolo modificato dall'[art. 161, comma 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#), a decorrere dal centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l'[art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#) ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine, il presente articolo è stato sostituito dall'[art. 139, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(528) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 157** (*Accertamento del passivo*) <sup>(529)</sup> <sup>(530)</sup>

[Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.

L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.

Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei creditori ammessi da parte di altri creditori.

Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza. ]

---

(529) Articolo abrogato dall'[art. 140, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(530) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 158** (*Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili*) <sup>(531)</sup> <sup>(532)</sup>

[Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito. ]

---

(531) Articolo abrogato dall'[art. 140, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(532) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 159 (Concordato)** <sup>(533)</sup> <sup>(534)</sup>

[La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame. ]

---

(533) Articolo abrogato dall'[art. 140, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(534) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Titolo III**

# DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE <sup>(535)</sup>

## Capo I

### DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 160** *(Presupposti per l'ammissione alla procedura)* <sup>(538)</sup> <sup>(536)</sup>  
<sup>(541)</sup> <sup>(542)</sup>

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' [articolò 67](#), terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. <sup>(539)</sup>

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. <sup>(537)</sup>

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis. <sup>(540)</sup>

---

(535) Rubrica così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. c\)](#), [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

(536) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. d\)](#), [D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#). Le presenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(537) Comma aggiunto dall'[art. 36, comma 1](#), [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#), a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(538) Rubrica così modificata dall'[art. 12, comma 1](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(539) Comma inserito dall'[art. 12, comma 2](#), [D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(540) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lett. a\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(541) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(542) La [Corte costituzionale, con sentenza 15 - 25 luglio 2014, n. 225](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2014, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt. 160 e 182-ter, nel testo modificato dal [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80](#), dal [decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5](#), dal [decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169](#), dal [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e dal [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122](#), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 7 ottobre - 11 novembre 2015, n. 232 (Gazz. Uff. 18 novembre 2015, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 161** (*Domanda di concordato*) <sup>(543)</sup> <sup>(551)</sup>

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore <sup>(546)</sup>.

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all' [articolo 67](#), terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. <sup>(544)</sup>

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'[articolo 152](#).

La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. <sup>(545)</sup>

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi

giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. <sup>(548)</sup>

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. <sup>(549)</sup>

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. <sup>(550)</sup>

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. <sup>(547)</sup>

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. <sup>(547)</sup>

---

(543) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

(544) Comma sostituito dall'*art. 12, comma 3, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(545) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 2\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(546) Lettera aggiunta dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(547) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(548) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 82, comma 1, lett. a\) e b\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(549) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 82, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(550) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione,

vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 82, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(551) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 162** (*Inammissibilità della proposta*)<sup>(552)</sup> <sup>(553)</sup>

Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli [articoli 160](#), commi primo e secondo, e [161](#), sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli [articoli 1](#) e [5](#) dichiara il fallimento del debitore.

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'[articolo 18](#). Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.

---

(552) Articolo così sostituito dall'[art. 12, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(553) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,](#)

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 163** (*Ammissione alla procedura e proposte concorrenti*)  
(558) (554) (563) (564)

Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell' *articolo 162*, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. (555)

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

- 1) delega un giudice alla procedura di concordato;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; (559)
- 2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi; (562)
- 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale,

il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall' [articolo 34](#), primo comma; <sup>(556)</sup>

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie <sup>(561)</sup>.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'[articolo 173, primo comma](#). <sup>(557)</sup>

Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano. <sup>(560)</sup>

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. <sup>(560)</sup>

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati

in una autonoma classe. <sup>(560)</sup>

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. <sup>(560)</sup>

---

(554) Articolo così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(555) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 5, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(556) Numero così modificato dall'*art. 12, comma 5, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(557) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 5, lett. c), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(558) Rubrica così modificata dall' *art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(559) Numero così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(560) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(561) Numero aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lett. c\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(562) Numero inserito dall' [art. 6, comma 1, lett. d\), D.L. 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 giugno 2016, n. 119](#).

(563) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(564) L'[art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 3\), lett. b\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'[articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».

---

### **Art. 163-bis** (*Offerte concorrenti*) <sup>(565)</sup> <sup>(566)</sup>

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni

previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta

entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.

---

(565) Articolo inserito dall' [art. 2, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(566) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 164** (*Decreti del giudice delegato*) <sup>(567)</sup> <sup>(568)</sup>

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'[articolo 26](#).

---

(567) Articolo così sostituito dall'[art. 141, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(568) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 165** (*Commissario giudiziale*) <sup>(571)</sup>

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli [articoli 36, 37, 38 e 39](#).

Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. <sup>(569)</sup>

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis. <sup>(569)</sup>

Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. <sup>(570)</sup>

---

(569) Comma aggiunto dall' [art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(570) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, lett. d\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6](#)

*agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'*art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(571) A norma dell'*art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 166** (*Pubblicità del decreto*) <sup>(572)</sup> <sup>(574)</sup>

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'*articolo 17*. Il tribunale può, inoltre, disporre la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. <sup>(573)</sup>

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'*articolo 88*, secondo comma.

---

(572) Articolo così sostituito dall'*art. 142, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(573) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(574) A norma dell'*art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

## Capo II

## DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 167** (*Amministrazione dei beni durante la procedura*) <sup>(577)</sup>

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. <sup>(575)</sup>

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'[articolo 163](#) o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. <sup>(576)</sup>

---

(575) Comma così modificato dall'[art. 143, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(576) Comma aggiunto dall'[art. 143, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(577) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 168** (*Effetti della presentazione del ricorso*) <sup>(580)</sup>

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. <sup>(578)</sup>

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. <sup>(579)</sup>

---

(578) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'[art. 33, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(579) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(580) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 169** (*Norme applicabili*) <sup>(581)</sup> <sup>(584)</sup>

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli *articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.* <sup>(582)</sup>

Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. <sup>(583)</sup>

---

**(581)** La Corte costituzionale, sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, là dove richiama l'art. 55 e degli *artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo*, del presente decreto, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo del debitore, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751-bis, n. 5, del codice civile, che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione.

**(582)** Comma così modificato dall'*art. 144, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

**(583)** Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, lett. b-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 7, del medesimo D.L. n. 83/2015*.

**(584)** A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 169-bis** (*Contratti pendenti*) [\(586\)](#) [\(585\)](#) [\(590\)](#)

Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. [\(587\)](#)

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. [\(588\)](#)

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli [articoli 72](#), ottavo comma, [72-ter](#) e [80](#), primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella

differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.  
(589)

---

(585) Articolo aggiunto dall'*art. 33, comma 1, lett. d), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi *l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(586) Rubrica così modificata dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi *l' art. 23, comma 8 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(587) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi *l' art. 23, comma 8 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(588) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi *l' art. 23, comma 8 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(589) Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi *l' art. 23, comma 8 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(590) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

### Capo III

## DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

### **Art. 170** (*Scritture contabili*) <sup>(591)</sup>

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

---

(591) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 171** (*Convocazione dei creditori*) <sup>(593)</sup>

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'*art. 161*, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso

avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'[articolo 92, primo comma, n. 3](#)). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'[articolo 31-bis](#), terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. <sup>(592)</sup>

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'[art. 126](#).

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'[art. 163](#), primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.

---

(592) Comma così sostituito dall' [art. 17, comma 1, lett. q\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(593) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

(commento di giurisprudenza)

**Art. 172** (*Operazioni e relazione del commissario*) <sup>(596)</sup>

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'[articolo 171, secondo comma](#). <sup>(594)</sup>

Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. <sup>(595)</sup>

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

---

(594) Comma sostituito dall' [art. 17, comma 1, lett. r\)](#), [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dagli

artt. [art. 3, comma 3, lett. a\)](#) , e [4, comma 1, lett. e\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' [art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(595) Comma inserito dall' [art. 3, comma 3, lett. b\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(596) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 173** *(Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura)* <sup>(597)</sup> <sup>(599)</sup>

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'[articolo 171](#), secondo comma. <sup>(598)</sup>

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all' [articolo 15](#), il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli [articoli 1](#) e [5](#), dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell' [articolo 18](#).

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'[articolo 167](#) o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

---

(597) Articolo così sostituito dall'[art. 14, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(598) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. s\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(599) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo IV

### DELLA DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 174** (*Adunanza dei creditori*) <sup>(600)</sup> <sup>(601)</sup>

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

---

(600) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(601) Vedi, anche, l'*art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669*.

---

### **Art. 175** (*Discussione della proposta di concordato*) <sup>(607)</sup>

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto. <sup>(603)</sup>

[La proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. <sup>(602) (604)</sup> ]

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza. <sup>(605)</sup>

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i

crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. <sup>(606)</sup>

---

(602) Comma inserito dall'[art. 15, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(603) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lett. a\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(604) Comma soppresso dall'[art. 3, comma 4, lett. b\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(605) Comma sostituito dall'[art. 3, comma 4, lett. c\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. e\), D.L. 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 giugno 2016, n. 119](#).

(606) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 4, lett. d\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(607) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 176** (*Ammissione provvisoria dei crediti contestati*) <sup>(608)</sup>

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

---

(608) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 177** (*Maggioranza per l'approvazione del concordato*) <sup>(609)</sup>  
<sup>(612)</sup>

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice

delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. <sup>(610)</sup>

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell' [articolo 160](#), la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. <sup>(611)</sup>

---

(609) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 1, lett. g\), D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 15, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(610) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 5, lett. a\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'

*art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015.*

(611) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 5, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015.*

(612) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019.*

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 178** (*Adesioni alla proposta di concordato*) <sup>(616)</sup>

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. <sup>(614)</sup>

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. <sup>(615)</sup>

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale <sup>(613)</sup>

---

(613) Comma sostituito dall'[art. 15, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'[art. 33, comma 1, lett. d-bis\), n. 3\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Infine il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 4, comma 1, lett. f\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(614) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. d-bis\), n. 1\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(615) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. d-bis\), n. 2\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(616) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo V

### **DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO. DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DI DEBITI <sup>(617)</sup>**

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 179** (*Mancata approvazione del concordato*) <sup>(620)</sup>

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell' [articolo 177](#), il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'[art. 162](#), secondo comma. <sup>(618)</sup>

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. <sup>(619)</sup>

---

(617) Rubrica così sostituita dall'[art. 145, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006. Precedentemente la rubrica era la seguente: "DELL'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO".

(618) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(619) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. d-ter\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi [l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(620) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 180** (*Giudizio di omologazione*) <sup>(621)</sup> <sup>(623)</sup>

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma

dell' [articolo 177](#), il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell' [articolo 17](#) e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell' [articolo 177](#) se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. <sup>(622)</sup>

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'[articolo 17](#) ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui

gli *articoli 1 e 5*, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

---

(621) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 16, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(622) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. d-quater), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(623) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 181** (*Chiusura della procedura*) <sup>(624)</sup> <sup>(625)</sup>

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'*articolo 180*. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'*articolo 161*; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

---

(624) Articolo sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. i), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora

omologati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato dall' [art. 3, comma 5-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(625) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 182 (Cessioni)** <sup>(629)</sup> <sup>(631)</sup>

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. <sup>(626)</sup>

Si applicano ai liquidatori gli [articoli 28, 29, 37, 38, 39](#) e [116](#) in quanto compatibili. <sup>(627)</sup>

Si applicano al comitato dei creditori gli [articoli 40](#) e [41](#) in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. <sup>(627)</sup>

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. <sup>(627)</sup>

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. <sup>(630)</sup>

Si applica l'[articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo](#), sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'[articolo 171, secondo comma](#). <sup>(628)</sup>

---

(626) Comma così modificato dall'[art. 16, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, dall'[art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 23, commi 2 e 5 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(627) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(628) Comma aggiunto dall'[art. 17, comma 1, lett. t\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(629) Rubrica così sostituita dall'[art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 23, comma 5 del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(630) Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 3, lett. b\), D.Lgs. 12](#)

*settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così sostituito dall' *art. 2, comma 2, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 23, comma 5 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(631) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

### **Art. 182-bis** (*Accordi di ristrutturazione dei debiti*) <sup>(632)</sup> <sup>(638)</sup>

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'*articolo 161*, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d)* sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. <sup>(634)</sup>

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si

applica l' [articolo 168](#) secondo comma. <sup>(635)</sup>

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' [art. 183](#), in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell' [articolo 9](#) la documentazione di cui all'[articolo 161](#), primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. <sup>(636)</sup>

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità

a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. <sup>(637)</sup>

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. <sup>(633)</sup>

---

(632) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. l), D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 16, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(633) Comma aggiunto dall'*art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(634) Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(635) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L.*

[83/2012](#).

(636) Comma aggiunto dall'[art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(637) Comma aggiunto dall'[art. 48, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(638) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 182-ter** *Trattamento dei crediti tributari e contributivi* <sup>(639)</sup>  
(640)

1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in

possesto dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati

dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo [17](#) del [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#).

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'[articolo 47](#) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo [17](#) del [decreto legislativo 13 aprile](#)

[1999, n. 112](#). L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

---

(639) Articolo inserito dall'[art. 146, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e modificato dall'[art. 16, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'[art. 32, comma 5, lett. a\) e b\), D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), e dall'[art. 29, comma 2, lett. a\), b\) e c\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(640) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 182-quater** *Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti* <sup>(641)</sup> <sup>(647)</sup>

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. <sup>(642)</sup>

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. <sup>(643)</sup>

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. <sup>(644)</sup>

[Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. <sup>(645)</sup> ]

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma. <sup>(646)</sup>

---

(641) Articolo inserito dall'*art. 48, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*.

(642) Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. e-bis), n. 1), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 33, comma 3 del medesimo D.L.*

[83/2012](#).

(643) Comma così sostituito dall'[art. 33, comma 1, lett. e-bis\), n. 2\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(644) Comma così sostituito dall'[art. 33, comma 1, lett. e-bis\), n. 3\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(645) Comma abrogato dall'[art. 33, comma 1, lett. e-bis\), n. 4\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(646) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. e-bis\), n. 5\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(647) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 182-quinquies** (*Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*) <sup>(648)</sup> <sup>(653)</sup>

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'[articolo 161](#), sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione

dei debiti ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'[articolo 111](#), se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. <sup>(649)</sup>

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti

in essere al momento del deposito della domanda. <sup>(650)</sup>

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti. <sup>(651)</sup>

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'[articolo 161](#), sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'[articolo 182-bis](#), sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'[articolo 67](#). <sup>(652)</sup>

---

(648) Articolo inserito dall'[art. 33, comma 1, lett. f\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi [l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(649) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi [l'art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(650) Comma inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. b\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(651) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. c\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(652) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. c-bis\)](#), [D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 23, comma 1, del medesimo D.L. n. 83/2015](#).

(653) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 182-sexies** (*Riduzione o perdita del capitale della società in crisi*) <sup>(654)</sup> <sup>(655)</sup>

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'[articolo 161](#), sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'[articolo 182-bis](#) ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo

2486 del codice civile.

---

(654) Articolo inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. f), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi *l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012*.

(655) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 182-septies** (*Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria*) <sup>(656)</sup> <sup>(657)</sup>

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere

titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo

comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

---

(656) Articolo inserito dall' [art. 9, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

(657) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 183** (*Reclamo*) <sup>(658)</sup> <sup>(659)</sup>

Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.

Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell' [articolo 180](#), settimo comma.

---

(658) Articolo così sostituito dall'[art. 16, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(659) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 184** (*Effetti del concordato per i creditori*) <sup>(661)</sup> <sup>(662)</sup>

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'[articolo 161](#). Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. <sup>(660)</sup> <sup>(663)</sup>

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei

confronti dei soci illimitatamente responsabili.

---

(660) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. g\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi [l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(661) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(662) La [Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 106](#) (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

(663) Vedi, anche, [l'art. 49, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669](#).

---

## Capo VI

### DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 185** (*Esecuzione del concordato*) <sup>(665)</sup>

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'[art. 136](#).

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. <sup>(664)</sup>

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. <sup>(664)</sup>

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. <sup>(664)</sup>

Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. <sup>(664)</sup>

---

(664) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 6, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015*.

(665) A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,*

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 186** (*Risoluzione e annullamento del concordato*) <sup>(666)</sup> <sup>(667)</sup>  
<sup>(668)</sup>

Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si applicano le disposizioni degli *articoli 137* e *138*, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

---

*(666)* Articolo così sostituito dall'*art. 17, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

*(667)* A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

(668) La *Corte costituzionale, con ordinanza 27 settembre - 25 ottobre 2017, n. 222* (Gazz. Uff. 2 novembre 2017, n. 44, Ediz. Straord., 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, nel testo sostituito dall'*art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 169 del 2007*, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, 38, secondo comma, e 41, primo comma, Cost.; ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, nel testo sostituito dall'*art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 169 del 2007*, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.

---

### **Art. 186-bis** (*Concordato con continuità aziendale*) <sup>(669)</sup> <sup>(671)</sup>

Quando il piano di concordato di cui all'*articolo 161*, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'*articolo 161*, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'*articolo 161*, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione

dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'[articolo 67](#) ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. <sup>(672)</sup>

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. <sup>(670)</sup>

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

[b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento

dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'[articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) <sup>(673)</sup>.]

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'[articolo 173](#). Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.

---

(669) Articolo aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. h\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi [l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(670) Comma inserito dall' [art. 13, comma 11-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 9](#), e, successivamente, così sostituito dall' [art. 2, comma 4, lett. b\), n. 2\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 giugno 2019, n. 55](#).

(671) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

14/2019.

(672) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 4, lett. b), n. 1), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

(673) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 4, lett. b), n. 2-bis), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

---

## Titolo IV

### DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA <sup>(674)</sup>

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 187** *(Domanda di ammissione alla procedura)* <sup>(676)</sup> <sup>(675)</sup> <sup>(677)</sup>

[L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161. ]

---

(674) Titolo abrogato dall'*art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(675) Articolo abrogato dall'*art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*, che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(676) Articolo sostituito dall'*art. 1, L. 24 luglio 1978, n. 391*.

(677) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 188** (*Ammissione alla procedura*) <sup>(678)</sup> <sup>(679)</sup>

[Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

- 1) delega un giudice alla procedura;
- 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
- 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
- 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.

Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173. ]

---

(678) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(679) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 189** (*Adunanza dei creditori*) <sup>(680)</sup> <sup>(681)</sup>

[Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma.

Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura. ]

---

[\(680\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

[\(681\)](#) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 190** (*Provvedimenti del giudice delegato*) <sup>(682)</sup> <sup>(683)</sup>

[Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame. ]

---

(682) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(683) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 191** (*Poteri di gestione del commissario giudiziale*) <sup>(684)</sup> <sup>(685)</sup>

[Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere

conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116. ]

---

(684) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(685) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 192** (*Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata*) <sup>(686)</sup> <sup>(687)</sup>

[Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente. ]

---

(686) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(687) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 193** (*Fine dell'amministrazione controllata*) <sup>(688)</sup> <sup>(689)</sup>

[Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente. ]

---

(688) Articolo abrogato dall'[art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), che ha abrogato l'intero Titolo IV, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(689) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## **Titolo V**

### **DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 194** *(Norme applicabili)* <sup>(690)</sup>

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli [artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213](#).

---

*(690)* A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 195** *(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa)* <sup>(691)</sup> <sup>(694)</sup>

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le

modalità di cui all'[articolo 15](#), e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE](#). Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. <sup>(693)</sup>

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli [articoli 18](#) e [19](#). <sup>(692)</sup>

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'[articolo 22](#).

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

---

(691) Articolo così sostituito dall'[art. 148, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006.

(692) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(693) Comma così modificato dall'[art. 100, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180](#), a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015](#).

(694) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 196** (*Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa*) <sup>(695)</sup>

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

---

(695) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 197** (*Provvedimento di liquidazione*) <sup>(696)</sup>

Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

---

(696) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 198** (*Organi della liquidazione amministrativa*) <sup>(697)</sup> <sup>(698)</sup>

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

---

*(697)* A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

*(698)* Vedi, anche, i [commi 75 e 76 dell'art. 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 199** (*Responsabilità del commissario liquidatore*) <sup>(699)</sup>

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli [artt. 32, 37 e 38](#), primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

---

(699) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 200** (*Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa*) <sup>(700)</sup> <sup>(701)</sup>

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli [artt. 42, 44, 45, 46 e 47](#) e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'[art. 214](#).

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.

---

(700) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

[14/2019](#).

(701) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 337 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva sentenza 22 - 31 ottobre 2014, n. 248 (Gazz. Uff. 5 novembre 2014, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma 1, in combinato disposto con gli artt. 42 e 44 dello stesso decreto, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 201** (*Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti*) <sup>(702)</sup> <sup>(703)</sup>

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'[art. 66](#).

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

---

(702) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(703) La [Corte costituzionale, con ordinanza 5-18 giugno 1997, n. 185](#) (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, in quanto, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 202** (*Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza*) <sup>(704)</sup>  
(705)

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'[art. 195](#), il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

---

(704) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(705) La [Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301](#) (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 203** *(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza)* <sup>(707)</sup> <sup>(709)</sup>

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli [artt. 195](#) o [202](#), sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. <sup>(706)</sup> <sup>(708)</sup>

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. <sup>(708)</sup>

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'[art. 33](#), primo comma.

---

<sup>(706)</sup> Comma così modificato dall'[art. 99, comma 1, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270](#).

<sup>(707)</sup> A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

<sup>(708)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 362](#) (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

<sup>(709)</sup> La [Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 580](#) (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, sollevata in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Cost.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 204** *(Commissario liquidatore)* <sup>(710)</sup> <sup>(711)</sup>

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

---

*(710)* A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

*(711)* L'[art. 17, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), come inserito dall'[art. 1, comma 19, n. 3\), lett. b\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), ha disposto che: «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'[articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'[articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.».

---

**Art. 205** (*Relazione del commissario*) <sup>(713)</sup>

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. <sup>(712)</sup>

---

(712) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. u\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(713) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 206** (*Poteri del commissario*) <sup>(715)</sup>

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'[art. 35](#), in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 1032,91 (lire due milioni) <sup>(714)</sup> e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

---

(714) L'originario importo di lire cinquantamila (euro 25) è stato così elevato dall'[art. 4, L. 17 luglio 1975, n. 400](#).

(715) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 207** (*Comunicazione ai creditori e ai terzi*) <sup>(719)</sup>

Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il

commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. <sup>(716)</sup>

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. <sup>(717)</sup>

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'[articolo 31-bis](#), terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. <sup>(718)</sup>

---

(716) Comma così sostituito dall' [art. 17, comma 1, lett. v\), n. 1\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(717) Comma così sostituito dall' [art. 17, comma 1, lett. v\), n. 2\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(718) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lett. v\), n. 3\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(719) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 208** (*Domande dei creditori e dei terzi*) <sup>(721)</sup>

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'[articolo 207, quarto comma](#).  
(720)

---

(720) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. z\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(721) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 209** *(Formazione dello stato passivo)* <sup>(724)</sup>

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. <sup>(723)</sup>

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli [articoli 98, 99, 101 e 103](#), sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore. <sup>(722)</sup>

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

---

<sup>(722)</sup> L'[art. 18, comma 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), ha sostituito con il presente comma gli originari commi secondo e terzo, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

<sup>(723)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. aa\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

<sup>(724)</sup> A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019](#),

*n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 210** (*Liquidazione dell'attivo*) <sup>(725)</sup>

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

---

<sup>(725)</sup> A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 211** (*Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci*) <sup>(726)</sup> <sup>(727)</sup>

[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26. ]

---

(726) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(727) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 212** (*Ripartizione dell'attivo*) <sup>(728)</sup>

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'[art. 111](#).

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora

distribuite, osservate le disposizioni dell'[art. 112](#).

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'[art. 113](#).

---

(728) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 213** (*Chiusura della liquidazione*) <sup>(729)</sup> <sup>(731)</sup>

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'[articolo 207, quarto comma](#), ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. <sup>(730)</sup>

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dell' [articolo 26](#).

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'[articolo 117](#), e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

---

(729) Articolo modificato dall'[art. 149, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), a decorrere dal 16 luglio 2006 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 18, comma 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(730) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. bb\)](#), [D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(731) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 214 (Concordato)** <sup>(732)</sup> <sup>(734)</sup>

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell' [articolo 124](#), osservate le disposizioni dell' [articolo 152](#), se si tratta di società.

La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del

tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'[articolo 207, quarto comma](#), e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. <sup>(733)</sup>

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli [articoli 129, 130 e 131](#).

Gli effetti del concordato sono regolati dall' [articolo 135](#).

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

---

(732) Articolo così sostituito dall'[art. 18, comma 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(733) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. cc\), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

(734) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 215** *(Risoluzione e annullamento del concordato)* <sup>(735)</sup> <sup>(736)</sup>

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'[articolo 137](#).

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'[articolo 138](#).

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

---

*(735)* Articolo così sostituito dall'[art. 18, comma 6, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

*(736)* A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI PENALI**

#### **Capo I**

#### **REATI COMMESSI DAL FALLITO**

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 216** (*Bancarotta fraudolenta*) <sup>(738)</sup> <sup>(741)</sup>

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; <sup>(739)</sup>

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del *codice penale*, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. <sup>(737)</sup> <sup>(740)</sup>

---

<sup>(737)</sup> La *Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-5 dicembre 2018, n. 222* (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

(738) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(739) La [Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128](#) (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(740) La [Corte costituzionale, con sentenza 21 - 31 maggio 2012, n. 134](#) (Gazz. Uff. 6 giugno 2012, n. 23, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, sollevate in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Trieste e - in riferimento agli articoli 3, 27 e 111 della Costituzione - dalla Corte di cassazione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 18 - 24 luglio 2012, n. 208 (Gazz. Uff. 1<sup>o</sup> agosto 2012, n. 31, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, ultimo comma, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

(741) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 217 (Bancarotta semplice) <sup>(742)</sup>**

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del *codice penale*, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

---

*(742)* A norma dell' *art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo *D.Lgs. n. 14/2019*.

---

**Art. 217-bis** (*Esenzioni dai reati di bancarotta*) <sup>(743)</sup> <sup>(745)</sup>

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'[articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3](#), nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'[articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#), nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. <sup>(744)</sup>

---

(743) Articolo inserito dall'[art. 48, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(744) Comma modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. l-bis\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 18, comma 2-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#) e dall'[art. 2, comma 7, D.L. 5 gennaio 2015, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 marzo 2015, n. 20](#).

(745) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

14/2019.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 218** *(Ricorso abusivo al credito)* <sup>(746)</sup> <sup>(747)</sup>

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

---

(746) Articolo così sostituito dall'[art. 32, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

(747) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 219** (*Circostanze aggravanti e circostanza attenuante*) <sup>(748)</sup>

Nel caso in cui i fatti previsti negli [artt. 216, 217 e 218](#) hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

- 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; <sup>(749)</sup>
- 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

---

(748) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(749) La [Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128](#) (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 220** (*Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito*) <sup>(750)</sup>

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,

fuori dei casi preveduti all'[art. 216](#), nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli [art. 16](#), nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

---

(750) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

#### **Art. 221** (*Fallimento con procedimento sommario*) <sup>(751)</sup>

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

---

(751) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

#### **Art. 222** (*Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice*) <sup>(752)</sup>

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

---

(752) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo II

### REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 223** (*Fatti di bancarotta fraudolenta*) <sup>(754)</sup> <sup>(756)</sup>

Si applicano le pene stabilite nell'[art. 216](#) agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'[art. 216](#), se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. <sup>(753)</sup>

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'[art. 216](#). <sup>(755)</sup>

---

(753) Numero così sostituito dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'[art. 5](#), dello stesso [D.Lgs. 61/2002](#).

(754) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(755) La [Corte costituzionale con sentenza 25 settembre - 5 dicembre 2018, n. 222](#) (Gazz. Uff. 12 dicembre 2018, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Parigi il 20 marzo 1952, entrambi ratificati e resi esecutivi con la [legge 4 agosto 1955, n. 848](#).

(756) I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 224** (*Fatti di bancarotta semplice*) <sup>(757)</sup>

Si applicano le pene stabilite nell'[art. 217](#) agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
  - 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
-

(757) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 225** (*Ricorso abusivo al credito*) <sup>(758)</sup>

Si applicano le pene stabilite nell'[art. 218](#) agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

---

(758) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 226** (*Denuncia di crediti inesistenti*) <sup>(759)</sup>

Si applicano le pene stabilite nell'[art. 220](#) agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

---

(759) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 227** (*Reati dell'istitutore*) <sup>(760)</sup>

All'istitutore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli [artt. 216, 217, 218 e 220](#) si applicano le pene in questi stabilite.

---

(760) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 228** (*Interesse privato del curatore negli atti del fallimento*) <sup>(762) (764) (763)</sup>

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206 (lire 400.000) <sup>(761)</sup> .

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

---

(761) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 2.000 (euro 1) era stato rideterminato in lire 80.000 (euro 41) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(762) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi

speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(763) La [Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 69](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi o diversi profili, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 228.

(764) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 229** (*Accettazione di retribuzione non dovuta*) <sup>(767)</sup>

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire 200.000) <sup>(765)</sup> a euro 516 (lire 1.000.000) <sup>(766)</sup> .

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

---

(765) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro

0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(766) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 5.000 (euro 2) era stato rideterminato in lire 200.000 (euro 103) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(767) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 230** (*Omessa consegna o deposito di cose del fallimento*)  
(770)

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (lire 2.000.000) (768) .

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309 (lire 600.000) (769) .

---

(768) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 10.000 (euro 5) era stato rideterminato in lire 400.000 (euro 206) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(769) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 3.000 (euro 1) era stato rideterminato in lire 120.000 (euro 61) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(770) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 231** *(Coadiutori del curatore)* <sup>(771)</sup>

Le disposizioni degli [artt. 228, 229 e 230](#), si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

---

(771) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 232** *(Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito)* <sup>(774)</sup>

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 (lire 100.000) <sup>(772)</sup> a euro 516 (lire 1.000.000) <sup>(773)</sup> , chiunque, fuori dei casi di concorso di bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

---

(772) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 500 (euro 0,25) era stato rideterminato in lire 20.000 (euro 10) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(773) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 5.000 (euro 2) era stato rideterminato in lire 200.000 (euro 103) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(774) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

### **Art. 233** (Mercato di voto) <sup>(776)</sup>

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel

concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000) <sup>(775)</sup>.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

---

(775) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro 0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(776) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 234** (*Esercizio abusivo di attività commerciale*) <sup>(778)</sup> <sup>(779)</sup>

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire 200.000) <sup>(777)</sup>.

---

(777) Importo così elevato dall'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#). Precedentemente, l'originario importo di lire 1.000 (euro 0,51) era stato rideterminato in lire 40.000 (euro 20) dall'[art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603](#).

(778) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(779) Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis, del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 235** (*Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari*) <sup>(780)</sup> <sup>(782)</sup>

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a euro 258 (lire 500.000) <sup>(781)</sup>.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'[articolo 13](#), secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

---

(780) Articolo così sostituito dall'[art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(781) Le violazioni previste dal presente articolo sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da lire cinquecentomila (euro 258) a lire tre milioni (euro 1.549), ai sensi del combinato disposto degli [artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561](#).

(782) A norma dell'[art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### Capo III

#### **DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA <sup>(783)</sup>**

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 236** *(Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata)* <sup>(785)</sup> <sup>(784)</sup> <sup>(788)</sup>

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata <sup>(784)</sup>, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. <sup>(786)</sup>

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata <sup>(784)</sup>, si applicano:

- 1) le disposizioni degli [artt. 223](#) e [224](#) agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
- 2) la disposizione dell'[art. 227](#) agli institori dell'imprenditore;
- 3) le disposizioni degli [artt. 228](#) e [229](#) al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
- 4) le disposizioni degli [artt. 232](#) e [233](#) ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni

previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). <sup>(787)</sup>

---

(783) Rubrica così sostituita dall'[art. 33, comma 1, lett. i\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#). Precedentemente la rubrica era la seguente: "Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa".

(784) A norma dell'[art. 147, comma 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), tutti i riferimenti all'amministrazione controllata sono soppressi, a decorrere dal 16 luglio 2006.

(785) Rubrica così modificata dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

(786) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

(787) Comma aggiunto dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

(788) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 236-bis** (*Falso in attestazioni e relazioni*) <sup>(789)</sup> <sup>(791)</sup>

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli [articoli 67](#), terzo comma, lettera d), [161](#), terzo comma, [182-bis](#), [182-quinquies](#), [182-septies](#) e [186-bis](#) espone informazioni false

ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. <sup>(790)</sup>

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

---

(789) Articolo inserito dall'[art. 33, comma 1, lett. l\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi [l'art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012](#).

(790) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. b\), D.L. 27 giugno 2015, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 132](#).

(791) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 237** (*Liquidazione coatta amministrativa*) <sup>(792)</sup> <sup>(794)</sup>

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli [articoli 195](#) e [202](#) è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli [articoli 228, 229](#) e [230](#).

Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'[articolo 37](#) del decreto di recepimento della [direttiva](#)

[2014/59/UE](#) e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli [articoli 228, 229 e 230](#). <sup>(793)</sup>

---

(792) Articolo così sostituito dall'[art. 99, comma 2, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270](#).

(793) Comma aggiunto dall' [art. 100, comma 2, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180](#), a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015](#).

(794) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## Capo IV

### DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 238** *(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento)* <sup>(795)</sup>

Per reati previsti negli [artt. 216, 217, 223 e 224](#), l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'[art. 17](#).

E' iniziata anche prima del caso previsto dall'[art. 7](#) e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

---

(795) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 239** (*Mandato di cattura*) <sup>(796)</sup> <sup>(797)</sup>

[Per i reati preveduti negli [articoli 216, 222, 223, 227 e 236](#), in rapporto all'[art. 216](#), comma 1 e 2, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'[art. 16](#), n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo. ]

---

(796) Articolo abrogato dall'[art. unico, L. 18 novembre 1964, n. 1217](#).

(797) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 240** (*Costituzione di parte civile*) <sup>(798)</sup> <sup>(799)</sup>

1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'[articolo 37](#) del decreto di recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#) possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'[articolo 37](#) del decreto di recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#) o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

---

(798) Articolo così sostituito dall' [art. 100, comma 3, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180](#), a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015](#).

(799) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 241** (*Riabilitazione*) <sup>(800)</sup>

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

---

(800) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

## **Titolo VII**

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **Art. 242** (*Disposizione generale*) <sup>(801)</sup>

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

---

(801) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 243** (*Rappresentante degli eredi*) <sup>(802)</sup>

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'[art. 12](#), comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

---

(802) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 244** (*Sentenza dichiarativa di fallimento*) <sup>(803)</sup>

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolata dalle nuove disposizioni, sempreché la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

---

(803) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 245** (*Deposito delle somme riscosse*) <sup>(804)</sup>

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'[art. 34](#) per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

---

(804) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 246** (*Provvedimenti del giudice delegato*) <sup>(805)</sup>

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non

siano già state assegnate a sentenza.

---

(805) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 247** (*Delegazione dei creditori*) <sup>(806)</sup>

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'[art. 40](#).

---

(806) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 248** (*Esercizio provvisorio*) <sup>(807)</sup>

Le disposizioni dell'[art. 90](#) si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(807) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

[14/2019](#).

---

**Art. 249** (*Giudizi di retrodatazione*) <sup>(808)</sup>

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

---

(808) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 250** (*Accertamento del passivo*) <sup>(809)</sup>

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verifica dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

---

(809) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n.](#)

[14/2019](#).

---

**Art. 251** (*Domande tardive e istanze di revocazione*) <sup>(810)</sup>

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli [artt. 101](#) e [102](#).

---

(810) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 252** (*Liquidazione dell'attivo*) <sup>(811)</sup>

Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

---

(811) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 253** (*Ripartizione dell'attivo*) <sup>(812)</sup>

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(812) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 254** (*Rendiconto del curatore*) <sup>(813)</sup>

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

---

(813) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 255** (*Concordato*) <sup>(814)</sup>

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla

quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli [artt. 137](#) e [138](#) per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.

---

(814) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

### **Art. 256** (*Riabilitazione civile*) <sup>(815)</sup>

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

---

(815) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 257** (*Azione di responsabilità contro gli amministratori*) <sup>(816)</sup>

Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'[art. 146](#) anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

---

(816) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 258** (*Versamenti dei soci*) <sup>(817)</sup>

Nei giudizi promossi contro soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'[art. 150](#).

---

(817) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019,](#)

[n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 259** (*Piccoli fallimenti*) <sup>(818)</sup>

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

---

(818) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 260** (*Concordato preventivo*) <sup>(819)</sup>

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'[art. 4 della L. 24 maggio 1903, n. 197](#), sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'[art. 255](#), commi secondo, terzo e quarto.

---

(819) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 261** (*Liquidazione coatta amministrativa*) <sup>(820)</sup>

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

---

(820) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 262** (*Iscrizione nel registro delle imprese*) <sup>(821)</sup>

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.

---

(821) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si

intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

**Art. 263** (*Ruolo degli amministratori giudiziari*) <sup>(822)</sup>

Col regio decreto preveduto nell'[art. 27](#), comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella [L. 10 luglio 1930, n. 995](#).

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del R.D. 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari. <sup>(823)</sup>

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'[art. 39](#), le norme contenute nel D.M. 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. <sup>(824)</sup>

---

(822) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(823) Vedi, anche, il [D.Lgs.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 153](#).

(824) Il compenso spettante ai curatori è stato inseguito regolato dal [D.M. 16 luglio 1965](#), poi abrogato.

---

**Art. 264** (*Istituto di credito*) <sup>(825)</sup>

Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. <sup>(826)</sup>

---

(825) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

(826) L'ispettorato è stato soppresso dal [D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226](#); le sue funzioni sono state devolute alla Banca d'Italia, dal [D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691](#).

---

#### **Art. 265** *(Norma di rinvio)* <sup>(827)</sup>

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con [R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368](#), si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

---

(827) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

#### **Art. 266** *Disposizioni abrogate* <sup>(828)</sup>

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le

disposizioni del codice di commercio approvato con L. 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della [L. 24 maggio 1903, n. 197](#), sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della [L. 10 luglio 1930, n. 995](#), sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'[art. 263](#), nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

---

(828) A norma dell' [art. 294, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), i rinvii al presente provvedimento contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono effettuati alle disposizioni del medesimo [D.Lgs. n. 14/2019](#).

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.